## ISTITUZIONE CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER DOMANDE RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA E PER RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO

**VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ed in particolare:

- comma 636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
- comma 637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.
- Comma 638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.

Con deliberazione della G.C. n. 12 del 17/02/2025, esecutiva, **E' STATO ISTITUITO** il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati e di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come da seguente tabella:

TIPOLOGIA	IMPORTO CONTRIBUTO
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e	
dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14	
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7,	€ 600,00
10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555	
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia	
Integrale formati da oltre un secolo della persona cui l'atto	€ 300,00
si riferisce – per ciascun atto	

## MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

(da versare anticipatamente e non rimborsabile in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento)

## TRAMITE PAGOPA

https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento

CON BONIFICO a favore di:

**Tesoreria COMUNE DI MOSCUFO** 

BCC ABRUZZESE DI CAPPELLE SUL TAVO

IBAN IT 78 F 08434 77430 000000200230

CODICE X BONIFICI ESTERI: SWIFT/BIC ICRAITRRC20

Causale: -contributo domanda cittadinanza italiana -contributo rilascio certificazione: (cognome, nome)

## MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RILASCIO CERTIFICATI/ESTRATTI DI STATO CIVILE

Le richieste dovranno essere inoltrate utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile sul sito del Comune, accedendo con SPID, CIE, CNS, eIDAS,

https://sportellotelematico.comune.moscufo.pe.it/procedure%3As italia%3Acertificati?source=545

oppure scaricando la modulistica e inviarla alla pec <u>protocollo@pec.comunedimoscufo.it</u> o da casella di posta ordinaria all'indirizzo <u>protocollo@comunedimoscufo.it</u>

oppure tramite servizio postale, debitamente firmate e con allegato copia di documento di identità valido.

alla richiesta dovrà essere allegata copia del versamento del contributo effettuato

il certificato sarà inviato esclusivamente tramite posta elettronica. Eventuali copie cartacee potranno essere ritirate solo tramite corriere.

Il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637:

- si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- non è un diritto sul certificato o estratto (es. i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all'atto della presentazione della stessa;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
- non comprende le spese di recapito e spedizione dell'atto, che rimarranno a totale cura e carico del richiedente.

L'Ufficio di Stato Civile non evaderà richieste non corrispondenti a quanto sopra indicato e le stesse saranno automaticamente archiviate in quanto non ricevibili.